

Come debbe esser salvata la robba al Mercante che teme.
Cap. 80.

IL patron debba dare, & restituire tutta la robba al mercante, essendo certo che lui habbia pagato, o no, solo sappia ch'egli habbia paura di qualche Nave, o altro legno armato, & quando il detto Mercante non si tema, il patron della Nave volendo, può farlo tornar nella nave, & se non vuol si debba convenir col Patron della Nave, per il medesimo prezzo di prima, & se mette altra robba a rispetto di quintalate, perche il Patron ha ricevuto danno, in dar mangiare & bere a marinari, & la paga, & di molte altre spese.

SPIEGAZIONE.

ANzi è tenuto il Padrone in caso, che sappia, che il Mercante abbia tale timore, a restituirgli la sua roba, pagato, o no che sia del suo nolo. Che quando il Mercante non abbia più un tal timore, può il Padrone riceverlo nella Nave colle medesime mercanzie, o altre in lor luogo, per lo stesso prezzo di prima, e a proporzione del carico.

Di che è tenuto il Patron al Mercante che noleggerà a canterate. Cap. 81.

Mercante che noleggerà Nave o Navilio a canterate, cioè a sapere, che il mercante debbe dare quantità di canterate, alla Nave o Navilio, il Patrone della Nave o Navilio, sia tenuto al mercante di portare più il 'quarto delle canterate. In questo modo: che se noleggerà trecento canterate, & il mercante ne haverà quattrocento; il Patrone gli debba portare, ma in tal forma, che detto mercante si debba accordar con il Patron del Navilio, di quella parte delle canterate a un tempo che sia sufficiente; & se in quel tempo promesso il mercante non ci le vorrà mettere, che il

E
det-